



**In collaborazione con il Consorzio PARSIFAL
CAMPAGNA DI PROMOZIONE DELL’AFFIDAMENTO FAMILIARE**

PER SAPERNE DI PIU’

vieni a trovarci:
il lunedì e mercoledì,
dalle 16 alle 19
in Via Vittorio Amedeo II
n. 14

contattaci:
tel. 06/77591325
mail: affidoroma@consorzioparsifal.it



**Progetto finanziato con il Fondo Nazionale per le Politiche
Infanzia e Adolescenza L.285/97**

Grafica e illustrazioni di Michele Sala

IO MI AFFIDO ...e tu?



 **ROMA CAPITALE**
MUNICIPIO ROMA CENTRO STORICO

in collaborazione con

 **CONSORZIO
PARSIFAL**

L'AFFIDAMENTO FAMILIARE

È un gesto di solidarietà che puoi fare nei confronti di famiglie con bambini e ragazzi, una forma di aiuto e sostegno a genitori che vivono un momento di difficoltà.

Accogliendo temporaneamente il bambino nella tua casa e nella tua vita con serenità e disponibilità puoi condividere con lui affetti, emozioni, esperienze significative incoraggiando in tal modo la sua crescita. L'affidamento familiare è inoltre un progetto di aiuto per il nucleo familiare in situazioni di disagio in quanto, attraverso l'affidamento, i genitori del bambino sostenuti dagli operatori possono acquisire maggiore consapevolezza del proprio ruolo genitoriale ed elaborare un progetto di vita che ricomprenda il proprio figlio.

L'affidamento familiare si rivolge a bambini e ragazzi fino al 18° anno di età, italiani o stranieri.

Avere una famiglia su cui contare è importante sia per i bambini più piccoli che per gli adolescenti che necessitano di avere relazioni affettive stabili, che solo in famiglia possono essere garantite.



2

CI SI AVVALE DELL'AFFIDAMENTO

Quando la famiglia ha bisogno di essere temporaneamente sostenuta nelle proprie funzioni educative e affettive, perché si trova a vivere una situazione di difficoltà che contribuisce a creare situazioni di malessere nei propri figli.

Il ricevere aiuto da un'altra famiglia nel crescere i propri figli può favorire un loro maggior investimento di energie e un ulteriore stimolo per cercare di affrontare e, per quanto possibile, di risolvere i problemi concreti che sono alla base delle loro difficoltà, migliorando quindi le proprie condizioni di vita.

Essere affidatari significa amare un bambino senza sentimenti di appropriazione ed avere la disponibilità a relazionarsi con la sua famiglia d'origine senza assumere un atteggiamento giudicante e svalutante.

COSA POSSIAMO FARE

- **Accogliere un bambino o un ragazzo nella tua famiglia a tempo pieno.**
- **Offrire un'accoglienza al ritorno da scuola (per il pranzo o, nel pomeriggio, aiuto per i compiti e per le attività di tempo libero).**
- **Offrire ospitalità per i fine settimana e per le vacanze**

Il tipo di impegno richiesto può variare a seconda della propria disponibilità, dei bisogni del bambino e del progetto di intervento definito, assumendo caratteristiche educative e/o terapeutiche a seconda delle singole necessità del caso.

3



CHI PUO' DIVENTARE AFFIDATARIO

L'affidamento è una scelta impegnativa ma umanamente arricchente. Chiunque può offrire la propria disponibilità senza limiti di età purché disposto ad accogliere, educare ed accudire un bambino come fosse il proprio anche se non lo è, rispettando la sua storia e la sua cultura senza dimenticare di collaborare con gli operatori affinché il bambino possa, appena possibile tornare nella propria famiglia.

Possono diventare affidatari:

- **famiglie con figli**
- **coppie senza figli**
- **single**

COME SI DIVENTA AFFIDATARI

Incontrando gli operatori dei Servizi Sociali che si occupano di affidamento che ti forniranno le informazioni necessarie e risponderanno ad eventuali dubbi e perplessità.

Nel caso in cui l'affidamento familiare risulti essere l'intervento più appropriato nell'interesse e per la tutela del bambino, i Servizi Sociali, cui è attribuita per legge la responsabilità del programma di assistenza e vigilanza durante l'affidamento, in collaborazione con quelli sanitari, preparano il progetto di affido condividendolo con la famiglia d'origine e la famiglia affidataria.

E' importante parlarne in famiglia, con il tuo partner ed i tuoi figli perché l'affidamento coinvolge tutti.

L'AFFIDAMENTO FAMILIARE PUO' ESSERE:

- **consensuale**, quando si attua con il consenso della famiglia naturale
- **giudiziale**, quando a prescriverlo è il Tribunale per i Minorenni, indipendentemente dall'assenso della famiglia naturale.



COME FARE PER SAPERNE DI PIU'

Per ulteriori informazioni ed indicazioni potete venirci a trovare in Via Vittorio Amedeo II n° 14 – terzo piano il **lunedì** e il **mercoledì** dalle ore **16.00 alle ore 19.00** o telefonare al numero: 06/77591325, oppure potete inviarci un messaggio di posta elettronica all'indirizzo: **affidoroma@consorzioparsifal.it**

Mettendovi in contatto con il nostro Centro potrete conoscere le iniziative che stiamo preparando e partecipare ad alcune di queste in cui incontrerete anche famiglie che hanno già fatto esperienze di affidamento familiare.



CHI SIAMO

Il progetto è realizzato dal Municipio Roma Centro Storico e gestito dal Consorzio Parsifal.

Il Consorzio Parsifal fornisce servizi e prodotti a pubbliche amministrazioni, aziende, organizzazioni no profit e privati cittadini valorizzando ed unendo i patrimoni di cultura aziendale delle cooperative sociali ad esso aderenti. Fondato nel 1999 con lo scopo di mettere in rete alcune delle migliori esperienze del mondo della cooperazione sociale nel Lazio, il consorzio può contare oggi su 30 soci.

PER IL MUNICIPIO ROMA CENTRO STORICO

- **Ufficio Cultura, Area Affidamento Familiare**
Responsabile Dr.ssa M. Carolina Cirillo - Tel 06 60601978 - 949
- **Servizio Sociale, Area Minori**
Responsabile Dr.ssa Fabrizia Di Profio - Tel. 06 69601655 - 654

PER ROMA CAPITALE

- Centro per l'affido **"POLLICINO"** presso dipartimento.....ecc




INFORMAZIONI PRATICHE

■ Contributi

La legge Nazionale prevede che Stato, Regioni e Enti Locali dispongano (nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio) misure di sostegno, anche economiche, in favore della famiglia affidataria. Devono garantire agli affidatari un contributo mensile svincolato dal reddito e provvedere ad assicurare i minori in affido per gli infortuni in cui possono incorrere o per danni a persone e a cose.

■ Assegni familiari

In base alla normativa vigente (legge 4 maggio 1983, n. 184 art.80) il Giudice può prevedere l'erogazione temporanea degli Assegni Familiari e delle prestazioni previdenziali a favore dell'affidatario qualora il minore venga inserito nel proprio stato di famiglia.



■ **Detrazioni d'Imposta**

Agli affidatari sono applicabili le Detrazioni di Imposta per carichi di famiglia purchè il minore affidato risulti a carico (DPR n. 917/86) e ciò sia comprovato da un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.

■ **Tutela dei lavoratori e delle lavoratrici affidatarie**

Il Decreto Legislativo 151/2001 stabilisce che gli affidatari hanno gli stessi diritti previsti per i genitori naturali in materia di congedo di paternità e maternità, congedo parentale, per riposo giornaliero, per malattia e flessibilità dell'orario di lavoro. La decorrenza dei congedi deve far riferimento alla data di inserimento del minore nel nucleo affidatario.

■ **Iscrizione anagrafica del minore**

Si concorda con il servizio Sociale l'iscrizione del minore nello stato di famiglia della famiglia affidataria solo nei casi in cui si prevede un affidamento di lunga durata.

■ **Assistenza sanitaria e scuola**

In base alla normativa vigente (Legge 4 maggio 1983, n. 184 art. 5) gli affidatari esercitano, per ciò che concerne i rapporti con le autorità scolastiche e sanitarie, i poteri connessi con la potestà parentale, mentre spettano ai genitori naturali o al Tutore le scelte straordinarie che richiedono un'autorizzazione scritta come interventi chirurgici e vaccinazioni. Spettano ai genitori o al Tutore le scelte inerenti l'autorizzazione per gite scolastiche all'estero.

■ **Espatrio**

La richiesta per ottenere il documento del minore per recarsi all'estero deve essere firmata dai genitori naturali o dal tutore; in assenza del consenso, è il Giudice Tutelare a poter autorizzare l'espatrio. La famiglia affidataria che avesse la necessità di tale documentazione deve rivolgersi ai servizi territoriali che hanno in carico il bambino, i quali forniranno loro le informazioni necessarie.

L'affidamento familiare è regolato dalla legge n.184 del 4 maggio 1983, "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori" modificata dalla Legge n.149 del 28 marzo 2001 "Diritto del minore ad una famiglia", quale forma di protezione e di tutela nei casi in cui la famiglia non sia temporaneamente idonea a crescere ed educare i figli.



ARTICOLI DI LEGGE

Legge n.184 del 4 maggio 1983 "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori" così come modificata dalla Legge 28 marzo 2001, n. 149

TITOLO I

Diritto del minore alla propria famiglia

Art. 1.

- 1. Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia.
- 2. Le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia. A tal fine a favore della famiglia sono disposti interventi di sostegno e di aiuto.

- 3. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, sostengono, con idonei interventi, nel rispetto della loro autonomia e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l'abbandono e di consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia. Essi promuovono altresì iniziative di formazione dell'opinione pubblica sull'affidamento e l'adozione e di sostegno all'attività delle comunità di tipo familiare, organizzano corsi di preparazione ed aggiornamento professionale degli operatori sociali nonché incontri di formazione e preparazione per le famiglie e le persone che intendono avere in affidamento o in adozione minori. I medesimi enti possono stipulare convenzioni con enti o associazioni senza fini di lucro che operano nel campo della tutela dei minori e delle famiglie per la realizzazione delle attività di cui al presente comma.
- 4. Quando la famiglia non è in grado di provvedere alla crescita e all'educazione del minore, si applicano gli istituti di cui alla presente legge.
- 5. Il diritto del minore a vivere, crescere ed essere educato nell'ambito di una famiglia è assicurato senza distinzione di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione e nel rispetto della identità culturale del minore e comunque non in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento».



TITOLO II

Affidamento del minore

Art. 2.

- 1. Il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto disposti ai sensi dell'articolo 1, è affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno.

Art. 4.

- 1. L'affidamento familiare è disposto dal servizio sociale locale, previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la potestà, ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento. Il giudice tutelare del luogo ove si trova il minore rende esecutivo il provvedimento con decreto.
- 2. Ove manchi l'assenso dei genitori esercenti la potestà o del tutore, provvede il tribunale per i minorenni. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.
- 3. Nel provvedimento di affidamento familiare devono essere indicate specificatamente le motivazioni di esso, nonché i tempi e i modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario, e le modalità attraverso le quali i genitori e gli altri componenti il nucleo familiare possono mantenere i rapporti con il minore. Deve altresì essere indicato il servizio sociale locale cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza, nonché la vigilanza durante l'affidamento con l'obbligo di tenere costantemente informati il giudice tutelare o il tribunale per i minorenni, a seconda che si tratti di provvedimento emesso ai sensi dei commi 1 o 2. Il servizio sociale locale cui è attri-

buita la responsabilità del programma di assistenza, nonché la vigilanza durante l'affidamento, deve riferire senza indugio al giudice tutelare o al tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova, a seconda che si tratti di provvedimento emesso ai sensi dei commi 1 o 2, ogni evento di particolare rilevanza ed è tenuto a presentare una relazione semestrale sull'andamento del programma di assistenza, sulla sua presumibile ulteriore durata e sull'evoluzione delle condizioni di difficoltà del nucleo familiare di provenienza.

- 4. Nel provvedimento di cui al comma 3, deve inoltre essere indicato il periodo di presumibile durata dell'affidamento che deve essere rapportabile al complesso di interventi volti al recupero della famiglia d'origine. Tale periodo non può superare la durata di ventiquattro mesi ed è prorogabile, dal tribunale per i minorenni, qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore.
- 5. L'affidamento familiare cessa con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, valutato l'interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia d'origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore.
- 6. Il giudice tutelare, trascorso il periodo di durata previsto, ovvero intervenute le circostanze di cui al comma 5, sentiti il servizio sociale locale interessato ed il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, richiede, se necessario, al competente tribunale per i minorenni l'adozione di ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore.



Art. 5.

- 1. L'affidatario deve accogliere presso di sé il minore e provvedere al suo mantenimento e alla sua educazione e istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori per i quali non vi sia stata pronuncia ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile, o del tutore, ed osservando le prescrizioni stabilite dall'autorità affidante. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 316 del codice civile. In ogni caso l'affidatario esercita i poteri connessi con la potestà parentale in relazione agli ordinari rapporti con la istituzione scolastica e con le autorità sanitarie. L'affidatario deve essere sentito nei procedimenti civili in materia di potestà, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato.
- 2. Il servizio sociale, nell'ambito delle proprie competenze, su disposizione del giudice ovvero secondo le necessità del caso, svolge opera di sostegno educativo e psicologico, agevola i rapporti con la famiglia di provenienza ed il rientro nella stessa del minore secondo le modalità più idonee, avvalendosi anche delle competenze professionali delle altre strutture del territorio e dell'opera delle associazioni familiari eventualmente indicate dagli affidatari.
- 4. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci, intervengono con misure di sostegno e di aiuto economico in favore della famiglia affidataria»

